



**Provincia di Chieti**

**Settore n.6**

**Pianificazione, progettazione e manutenzione stradale**

**Lavori di consolidamento e adeguamento ponte su SP Pedemontana Torrente Gogna**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Schema di Contratto**

(Art. 45 D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 e ss.mm.ii.)

**PREMESSA**

Di seguito, ai sensi dell'art. 45 del DPR 554/99 e ss.mm.ii., viene riportato lo schema tipo di contratto per lavori pubblici riferito all'opera in esame, che verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante per la stipula del contratto con la Ditta Appaltatrice a seguito di aggiudicazione dei lavori da parte della stessa.

REP. N. \_\_\_\_\_



**Repubblica Italiana**  
**Regione Abruzzo**  
**Provincia di Chieti**

**CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI**  
**"Consolidamento e adeguamento ponte su SP Pedemontana Torrente Gogna"**

**IMPORTO DEI LAVORI: Euro 218.400,00 (di cui Euro 210.000,00 per lavori ed Euro 8.400,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA.**

Tra:

la **Provincia di Chieti** (C.F. 80000130692) rappresentata dal Dirigente del Settore n. 6 Pianificazione, Progettazione e Manutenzione Stradale, Dott. Ing. Carlo Cristini, nato a Guardiagrele (Ch) il 27/07/1955 domiciliato per la carica presso la sede provinciale di Via Discesa delle Carceri, 1 66100 - Chieti denominato "**Committente**"

e:

la ditta \_\_\_\_\_, (Cod. Fisc. \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, rappresentata dal/la signor/ra \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (denominato "**Appaltatore**"),

**premesse che**

1. il **Committente** ha indetto una procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico all'Appaltatore ai sensi dell'art. 54, comma 1, 2 e dell'art. 55 comma 1, 5 D.L. n. 163/06 e s.m.i. comprendente l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i "Lavori di consolidamento e adeguamento ponte su SP Pedemontana Torrente Gogna";
2. il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello dell'offerta a **prezzi unitari**, con contratto da

stipulare a **misura** art. 82, comma 2, lett a) D. Lgs n°163/2006 e s.m.i.;

3. sono state presentate n. \_\_\_ offerte;
4. il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, in seduta pubblica, di cui al verbale Reg. \_\_\_\_\_ sono stati aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione presentata dai concorrenti, previo accantonamento delle buste sigillate contenenti le offerte economiche;
5. sono stati effettuati gli opportuni riscontri presso il Casellario Informativo delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici;
6. alla seduta pubblica del giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ di cui al verbale \_\_\_\_\_ sono state aperte le offerte economiche ed il prezzo offerto dall’Appaltatore è risultato il più basso;
7. con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ il Committente ha approvato l’aggiudicazione all’Appaltatore sulla base dell’offerta da questi presentata.

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

### **Parte Prima**

#### **Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

Le Premesse e gli Allegati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

#### **Articolo 2 - OGGETTO DELL’APPALTO**

1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto per l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per il **“Consolidamento e adeguamento ponte su SP Pedemontana Torrente Gogna”**.

Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo redatto in conformità all'art. 93 della D. L. 163/06 e s.m.i. e al D.P.R.554/99, dal Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito denominata “CSA”) e, più in generale, dagli allegati al presente Contratto.

#### **Articolo 3 – DISCIPLINA DELL’APPALTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
  - a) Capitolato Speciale d’Appalto (CSA);
  - b) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145/2000 (“Cap.

Gen.”);

- c) Elaborati grafici e descrittivi;
  - d) Piani della sicurezza previsti dall’art.12 del D.Lgs.494/96 e s.m.i. e dall’art. 131 D.L. 163/06 e s.m.i.;
  - e) Cronoprogramma lavori;
  - f) Programma lavori;
  - g) Bando di gara e documento complementare - Disciplinare di gara;
  - h) Dichiarazioni rese dell’Appaltatore a corredo dell’offerta;
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da:
- (I) CSA; (II) elaborati grafici e descrittivi, piani della sicurezza previsti dall’art.12 del D.Lgs.494/96 e s.m.i. e dall’art. 131 D.L. 163/06 e s.m.i.; (III) bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gara”, dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta economica; (IV) altri documenti allegati al presente Contratto; (V) leggi, regolamenti e norme indicate all’art. 8 del CSA [leggi e norme] e che si intendono integralmente richiamate.
3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
- a) Contratto;
  - b) CSA;
  - c) Elaborati grafici e descrittivi, piani di sicurezza dell’art. 131 D.L. 163/06 e s.m.i.;
  - d) Bando di gara e documento complementare “Disciplinare di gara”, dichiarazioni rese dall’Appaltatore a corredo dell’offerta economica;
  - e) Altri documenti allegati al presente Contratto;
  - f) Leggi, regolamenti e norme di cui al precedente comma 2 (art. 8 del CSA).

#### **Articolo 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO - INVARIABILITÀ**

1. L’importo complessivo dei lavori risultante dal prezzo dell’Appaltatore offerto in sede di gara è costituito dal seguente quadro economico:
- a misura: Euro \_\_\_\_\_
  - oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 8.400,00
- per complessivi Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA.
2. Nell’importo complessivo di cui al precedente comma 1 sono compresi Euro 8.400,00 IVA

esclusa, non soggetti a ribasso, per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.

3. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 D.L. 163/06 e s.m.i. non si applica la revisione prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

## **Parte Seconda**

### **Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA**

1. Ai sensi dell'art. 131 del D.L. 163/06 e s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare al Committente:
  - le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza di cui al comma 2, lett. a del citato art. 131 D.L. 163/06 e s.m.i.
  - il piano operativo della sicurezza di cui al comma 2, lett. c del citato art. 131 D.L. 163/06 e s.m.i.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto specificato nell'art. 2 del CSA [Ammontare dell'Appalto], che qui si intende richiamato.

### **Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI**

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro trenta giorni dalla stipulazione del presente Contratto, in conformità a quanto stabilito dagli art. 129, 130 e 131 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 ("Regolamento") e dall'art. 9 del Cap. Gen.
2. La consegna dei lavori sarà effettuata con le modalità e nei termini di cui all'art. 5.8 [Consegna dei lavori] del CSA che si intende integralmente richiamato.
3. Ai sensi dell'art. 130, comma 6 del Regolamento, in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

### **Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Entro 15 giorni dalla stipulazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") un programma dettagliato

di esecuzione per singole categorie redatto secondo i modelli di Gantt, Pert o simili ("Programma") e in conformità a quanto stabilito dall'art. 5.8 (Consegna dei lavori e Programma operativo dei lavori) del CSA.

2. Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori e presentato al Direttore dei Lavori almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

#### **Articolo 8 – Condotta DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE**

1. Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.
2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.
4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori (art. 18, c. 8, L. 55/1990).
5. Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del

cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
7. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 5.13 (Oneri ed Obblighi diversi a Carico dell'Appaltatore) del CSA.

#### **Articolo 9 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE**

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Articolo 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dall'art. 9 [Condizioni dell'appalto] del CSA e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".
2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 9 del CSA e dal Documento complementare "Disciplinare di gara".

#### **Articolo 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

1. Si applica quanto stabilito dagli articoli di cui al capitolo 5 [Disposizioni Particolari Riguardanti l'Appalto] del CSA, ed in particolare degli art. 5.13 [Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore] e 5.6 [Trattamento dei lavoratori] del CSA

che si intendono integralmente richiamati.

#### **Articolo 12 – DIPENDENTI DELL'APPALTATORE**

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, ove richiesto.
2. Il Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
3. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, dietro costituzione di polizza fideiussoria in favore della committenza con validità due anni a partire dalla data del certificato di collaudo provvisorio.

#### **Articolo 13 - OSSERVANZA DELLE NORME**

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

#### **Articolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 5.13 [Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore – Responsabilità dell'Appaltatore] del CSA, con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.
2. La sorveglianza esercitata dal Committente, dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la

rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dal Committente stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli art. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente e verso i terzi.

3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero del Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
4. Si richiama quanto stabilito dagli art. 15 e 20 del Cap. Gen.

#### **Articolo 15 - CAUZIONE**

1. Al presente Contratto è allegata la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113, commi 1 D. L. 163/06 s.m.i., in misura pari al 10% dell'importo contrattuale mediante fidejussione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dall'art. 5.4 [Cauzione Definitiva] del CSA.

#### **Articolo 16 – Assicurazioni**

1. Ai sensi dell'art. 5.7 [Coperture assicurative] del CSA, al presente Contratto sono allegate:
  - copia di polizza C.A.R. (Contractor All Risk) che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere, comprese le attrezzature ed le opere provvisionali, il cui massimale è pari a Euro \_\_\_\_\_ e la cui durata e piena validità si estende dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque secondo quanto stabilito dall'art. 5.7 del CSA che si richiama integralmente;
  - copie di separate polizze assicurative a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e

comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), rilasciate da \_\_\_\_\_, secondo i massimali indicati all'art. 16 del C.S.A.

2. Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione della Committente.
3. Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O. devono essere esibite al Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

#### **Articolo 17 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dagli art. 5.10 [Pagamenti in acconto] e 5.8 [Consegna Lavori-Programma Operativo Lavori-Piano Qualità Costruzione Installazione-Inizio e Termine per l'Esecuzione] del CSA che si intendono integralmente richiamati.

#### **Articolo 18 – PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Cap. Gen., i pagamenti saranno effettuati nelle mani del Sig. \_\_\_\_\_, persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata al Committente.
3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.
4. Le somme spettanti all'Appaltatore per l'esecuzione del contratto saranno corrisposte mediante \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 19 – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento.
2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle

somme cedute.

#### **Articolo 20 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – PROROGHE E SOSPENSIONI**

1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.
2. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali di cui al e 5.8 [Consegna Lavori-Programma Operativo Lavori-Piano Qualità Costruzione Installazione-Inizio e Termine per l'Esecuzione] del CSA.
3. Si richiama quanto stabilito dagli art. 5.8 [Consegna Lavori-Programma Operativo Lavori-Piano Qualità Costruzione Installazione-Inizio e Termine per l'Esecuzione] del CSA, dagli art. 24, 25, 26 e 27 del Cap. Gen. e dall'art. 133 del Regolamento.

#### **Articolo 21 - PENALI PER IL RITARDO**

1. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al Committente le relative spese di assistenza e direzione lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 0,5% mille (zero virgola cinque permille) dell'ammontare netto delle opere, riferita a ciascuna fase, per ogni giorno solare continuativo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto per ciascuna di esse di cui all'art. 5.8 [Consegna Lavori-Programma Operativo Lavori - Piano Qualità Costruzione Installazione - Inizio e Termine per l'Esecuzione] del CSA. Raggiunto il 10% dell'importo del Contratto, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'art. 119 del Regolamento.
2. L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.
3. L'ammontare delle spese di assistenza, di direzione lavori nonché della penale sarà dedotto dal conto finale.

#### **Articolo 22 - SUBAPPALTO**

Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 5.5 [Disciplina del Subappalto] del CSA.

### **Articolo 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE**

Si applica quanto stabilito dal CSA che si intende integralmente richiamato.

### **Articolo 24 - VARIANTI**

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 della D. L. 163/06 s.m.i., purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, e solo se approvate dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento.
2. Si richiamano integralmente agli art. 1.9 [Variazioni delle opere progettate], 2.15 [Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli], 2.16 [Lavori eventualmente non previsti] e 2.17 [Lavori compensati a corpo] del CSA.
3. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione Lavori (D.L.), non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere adottata a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
4. Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in più del prezzo contrattuale l'Appaltatore può recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto aggiuntivo. L'Appaltatore dovrà dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche per i lavori oltre il sesto quinto.
5. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

### **Articolo 25 - COLLAUDO**

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 5.12 [Collaudo] del CSA.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.
3. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

### **Articolo 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il presente Appalto potrà essere risolto dal Committente:
  - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 118 del Regolamento;
  - b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 119 del Regolamento;
  - c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale dei lavori;
  - d) ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 della L. 2248/1865;
  - e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (precedente art. 5.5 [Disciplina del Subappalto]);
  - f) nei casi previsti dall'art. 5.8 [Consegna Lavori-Programma Operativo Lavori-Piano Qualità Costruzione Installazione-Inizio e Termine per l'Esecuzione] del CSA;
  - g) nei casi previsti dall'art. 131 della D.L. 163/06 e s.m.i.;
  - h) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
2. In caso di frode dell'Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.
3. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dal Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 121 del Regolamento.
4. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.
5. L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e CSA, per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ.

6. Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

#### **Articolo 27 – RECESSO DELLA COMMITTENTE**

Si applica quanto previsto dall'art. 345 della L. 2248/1865, e dall' art. 122 del Regolamento.

#### **Articolo 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 della D.L. 163/06 s.m.i. e dall'art. 34 comma 1 del Cap. Gen.
2. Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
3. Si richiama integralmente l'art. 5.17 [Definizione delle Controversie] del CSA.

#### **Articolo 29 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen.
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Committente o di altri.
3. Il Contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli art. 5 e 40 del D.P.R. 131/86.

#### **Articolo 30 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen., ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

**Il Committente:** Provincia di Chieti – Settore n. 6 Via Discesa delle Carceri, 1 66100 Chieti;

**L'Appaltatore:** \_\_\_\_\_;

2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.
3. In caso di associazione temporanea di imprese eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieti, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Il Committente

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile l'Appaltatore approva specificamente per iscritto l'art. 10, l'art. 17 e l'art. 28.

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_